

**Deliberazione 1 febbraio 2011 - ARG/elt 8/11**

**Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, in materia di determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico soggetti agli articoli 64 e 65 della citata deliberazione**

## **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione dell’1 febbraio 2011

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e successive modifiche e integrazioni, nonché relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388/10;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2008, ARG/elt 206/08;
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2010, ARG/elt 222/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 222/10);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10;
- la lettera di E.On Energy Trading S.p.A., datata 31 dicembre 2010, prot. Autorità 10 gennaio 2011, n. 460;
- la lettera di Enel S.p.A. (di seguito: Enel), datata 10 gennaio 2011, prot. Autorità 12 gennaio 2011, n. 716 (di seguito: lettera del 10 gennaio 2011).

### **Considerato che:**

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione n. 111/06 indicano i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 65.3.3 dell'articolo 65 prevede che le offerte sul mercato del servizio di dispacciamento attinenti a un'unità ammessa alla reintegrazione dei costi siano formulate a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto, anche con riferimento alle offerte a scendere, indipendentemente dal livello di potenza cui dette offerte si riferiscono;
- la norma del comma 65.3.3 dell'articolo 65 può causare un incremento sensibile, rispetto a quanto avverrebbe in assenza dei relativi vincoli di offerta, del numero medio di avviamenti e spegnimenti di unità in regime di reintegrazione, con un rischio concreto di deterioramento eccessivo delle unità interessate e della relativa efficienza produttiva, ovvero un ingiustificato aumento degli oneri di sbilanciamento qualora Terna S.p.A. (di seguito: Terna), trovando ciò conveniente - in ragione del prezzo a scendere offerto - ma non necessario, impartisca ordini di dispacciamento che riducono il programma determinato in esito ai mercati dell'energia, causando lo spegnimento dell'impianto esclusivamente per alcuni periodi rilevanti del giorno;
- la criticità descritta al punto precedente può in parte vanificare i vantaggi in termini di limitazione degli sbilanciamenti e di efficienza connessi all'entrata in vigore della riforma dei criteri di offerta delle unità in regime di reintegrazione dei costi introdotta dalla deliberazione ARG/elt 222/10, che, tra l'altro, contiene specifiche disposizioni finalizzate a salvaguardare la fattibilità tecnica dei programmi delle unità interessate;
- il comma 65.3.2 dell'articolo 65 stabilisce che l'utente del dispacciamento presenti offerte di vendita sul mercato infragiornaliero non richieste da Terna a un prezzo pari al costo variabile riconosciuto;
- alcuni utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali hanno segnalato che la sopra descritta disposizione in merito alle modalità di offerta sul mercato infragiornaliero presenta profili di eccessiva rigidità, soprattutto se si considera che esclude di fatto la possibilità di porre in essere strategie finalizzate al contenimento degli sbilanciamenti.

### **Considerato inoltre che:**

- secondo quanto previsto dal comma 64.23 dell'articolo 64, il criterio di determinazione del valore della componente a copertura del costo per il combustibile nel caso di unità alimentate da più di un combustibile è fondato, tra l'altro, sui consumi storici dei combustibili rilevanti fatti registrare nel periodo di osservazione (primo semestre 2010 per la determinazione dei corrispettivi attinenti all'anno 2011), oltre che sui rendimenti standard dei combustibili medesimi;
- il vigente criterio di determinazione del valore della componente a copertura del costo per il combustibile nel caso di unità alimentate da più di un combustibile può esporre l'utente del dispacciamento ai rischi connessi a uno scostamento

significativo tra la combinazione di consumi di combustibili nel periodo di osservazione e la combinazione di consumi effettivamente adottata durante l'anno in cui l'unità è soggetta ai regimi di essenzialità e che, per gestire il suddetto rischio, l'utente è indotto a irrigidire le scelte di mix quantitativo in sede di alimentazione dell'unità considerata;

- alcuni utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico hanno proposto di specificare, al fine di minimizzare i margini di incertezza in sede di determinazione della componente del costo variabile riconosciuto a copertura del costo per il combustibile:
  - la quotazione rilevante nel caso di prodotti o noli di riferimento che presentano quotazioni in termini di valori compresi tra due importi;
  - la metodologia da adottare nel caso in cui non siano disponibili una o più quotazioni giornaliere per il calcolo delle medie aritmetiche che rilevano ai fini della valorizzazione della componente a copertura del costo per il combustibile;
  - il tasso di cambio per la conversione in euro di quotazioni espresse in altre valute (tipicamente in dollari statunitensi);
  - le quotazioni rilevanti nel caso in cui i noli di riferimento di cui al comma 64.17.1 dell'articolo 64 (*South Africa Richards Bay – Spanish Med e US Mobile – Italy*) dovessero presentare contemporaneamente più quotazioni corrispondenti a diversi volumi di carico;
  - se e a quali condizioni sia possibile tenere conto del consumo da parte di una specifica unità essenziale di combustibili diversi da quelli oggetto di approvazione ai sensi del comma 64.31 dell'articolo 64 nell'anno solare cui si riferisce l'approvazione medesima;
  - il tenore di zolfo dell'olio combustibile STZ cui si riferisce la disposizione di cui al comma 77.2, lettera f), dell'articolo 77;
  - se e a quali condizioni sia possibile considerare la differenza tra il potere calorifico del combustibile effettivamente utilizzato per alimentare un'unità e quello implicito nel rendimento standard approvato dall'Autorità e riferito alla medesima tipologia di combustibile.

#### **Considerato altresì che:**

- ai sensi del vigente comma 65.3 dell'articolo 65, con riferimento alle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi e per le quantità per cui non sia stato richiesto da Terna di presentare offerte pari a zero, l'utente del dispacciamento può formulare offerte di vendita anche a prezzi inferiori al costo variabile riconosciuto sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP); ma, in tal caso, all'utente del dispacciamento è riconosciuto un corrispettivo a copertura dei costi variabili pari al prezzo di mercato; dall'applicazione della disposizione appena descritta, sono escluse le quantità minime che sono necessarie, nei periodi rilevanti non profittevoli, a rendere tecnicamente fattibili i programmi di produzione nei periodi rilevanti profittevoli, laddove, il costo variabile da riconoscere all'utente del dispacciamento può essere anche aumentato, rispetto al prezzo di mercato, fino al valore standard del costo variabile riconosciuto, nei limiti, comunque, dei margini primi ottenibili nei periodi rilevanti profittevoli;

- ai sensi del vigente comma 65.3.1 dell'articolo 65, con riferimento alle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi e per le quantità per cui non sia stato richiesto da Terna di presentare offerte pari a zero, l'utente del dispacciamento può decidere di non presentare offerte di vendita nel MGP; ma, in tal caso, si assume che l'utente del dispacciamento abbia ottenuto dei ricavi figurativi pari al maggior valore tra zero e i margini primi che avrebbe conseguito - valorizzando i costi variabili di produzione al costo variabile riconosciuto - in caso di quantità accettate nei diversi periodi rilevanti sul MGP pari a quelle massime nei periodi rilevanti profittevoli e a quelle strettamente necessarie, nei periodi rilevanti non profittevoli, a rendere tecnicamente fattibili i programmi nei periodi rilevanti profittevoli;
- il combinato disposto del comma 65.3 e del comma 65.3.1 dell'articolo 65 è finalizzato a consentire all'utente del dispacciamento di formulare offerte nel MGP che consentano al tempo stesso di: minimizzare i rischi di sbilanciamento a causa di programmi, definiti in esito al MGP, che risultino tecnicamente non fattibili; di poter coprire i costi variabili attraverso i prezzi di mercato; e, non ultimo, di massimizzare – pur adottando una strategia concorrenziale - i margini ottenibili dal mercato, consentendo così di minimizzare gli oneri connessi alla reintegrazione dei costi;
- in zone del mercato elettrico contraddistinte da dimensioni relativamente contenute (es. Sicilia e Sardegna), il combinato disposto del comma 65.3 e del comma 65.3.1 dell'articolo 65 può tuttavia risultare non sufficiente al perseguimento delle finalità di cui al punto precedente; in quelle zone, infatti, il prezzo di mercato potrebbe essere sensibilmente influenzato dal fatto che venga offerta o meno – a prezzi allineati al costo variabile riconosciuto – una quantità di potenza pari anche soltanto al minimo tecnico di un'unità produttiva. Conseguentemente, in caso di offerta del minimo tecnico dell'unità produttiva a costo variabile riconosciuto, il prezzo di mercato potrebbe assumere valori bassi e, al limite, coincidenti con il suddetto costo variabile riconosciuto, comprimendo (o annullando) così i margini primi dei periodi rilevanti profittevoli che possono essere destinati a integrare i prezzi di mercato per le quantità tecnicamente necessarie nei periodi rilevanti non profittevoli; per questa ragione l'utente del dispacciamento potrebbe ritenere non conveniente presentare offerte nel MGP. Nel contempo, tuttavia, qualora il medesimo utente non offrisse l'unità nel MGP, i prezzi dei periodi rilevanti profittevoli potrebbero essere molto più alti, portando a ritenere che sarebbe stato profittevole offrire l'unità nel MGP almeno al minimo tecnico e dando luogo a ricavi figurativi positivi.

**Considerato in aggiunta che:**

- con la lettera del 10 gennaio 2011, Enel ha segnalato di non aver ricevuto i dati e le informazioni di cui al comma 64.29 dell'articolo 64 relativamente all'unità Augusta C1 dell'impianto essenziale di Augusta (di seguito: unità Augusta C1); e che la stessa Enel non aveva sollevato la questione in occasione della presentazione a Terna delle segnalazioni e delle richieste di cui al comma 64.30 dell'articolo 64 attinenti alle unità essenziali nella propria disponibilità.

### **Considerato infine che:**

- la determinazione da parte dell'Autorità riveste carattere urgente e indifferibile in ragione della necessità di fornire precisazioni fondamentali in tema di criteri di formulazione delle offerte sui mercati dell'energia e sul mercato del servizio di dispacciamento da parte di utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico soggette agli articoli 64 e 65 della deliberazione n. 111/06, nonché in materia di criteri per il riconoscimento dei connessi corrispettivi.

### **Ritenuto opportuno:**

- introdurre una specifica previsione atta a consentire all'utente del dispacciamento di presentare offerte di acquisto sul mercato del servizio di dispacciamento a un prezzo inferiore al costo variabile riconosciuto nei limiti di quantità non superiori al minimo tecnico di unità; questa previsione permette, infatti, all'utente del dispacciamento di poter riflettere nell'offerta a scendere per le quantità corrispondenti al minimo tecnico di una specifica unità il costo derivante da un incremento del numero medio di avviamenti e spegnimenti, o degli sbilanciamenti, rispetto alla gestione tipica dell'impianto sulla base della quale sono stati assunti i rendimenti per la determinazione del costo variabile riconosciuto; detta previsione è inoltre coerente con la *ratio* della riforma dei criteri di offerta delle unità in regime di reintegrazione dei costi introdotta dalla deliberazione ARG/elt 222/10, che, tra l'altro, contiene specifiche disposizioni finalizzate a migliorare l'efficienza e limitare gli sbilanciamenti attesi, salvaguardando la fattibilità tecnica dei programmi delle unità interessate;
- modificare le disposizioni vigenti in tema di offerte sul mercato infragiornaliero non richieste da Terna e riferite a unità in regime di reintegrazione; e, in particolare, ammettere che l'utente del dispacciamento sia libero di definire il prezzo di offerta, sia in acquisto che in vendita, così da rendere possibile l'implementazione di strategie volte al contenimento degli sbilanciamenti;
- accompagnare la modifica di cui al punto precedente con una riformulazione del criterio di riconoscimento degli effetti economici delle offerte accettate sul mercato infragiornaliero, per evitare che la modifica possa indurre un incremento degli oneri per i consumatori; e, in particolare, assumere che, ai fini del riconoscimento delle componenti economiche di costo e ricavo, le vendite accettate determinino un ricavo unitario pari al maggiore tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica sul mercato infragiornaliero e il costo variabile riconosciuto dell'unità e che il costo di acquisto di energia elettrica sul medesimo mercato sia pari al minore tra il costo variabile riconosciuto dell'unità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica sul mercato stesso;
- integrare l'attuale regolazione in tema di criteri per la formulazione di offerte riferite alle unità in regime di reintegrazione dei costi e per la determinazione dei corrispettivi per le medesime unità, così da tenere conto sia del fatto che l'utente del dispacciamento è tenuto, per obblighi normativi, a effettuare prove di funzionamento diverse da quelle richieste da Terna, sia della necessità di prevedere una procedura per la definizione dei parametri tipici di unità che occorrono per

individuare le quantità strettamente necessarie per la fattibilità tecnica dei programmi di cui ai commi 65.2, lettera b), (periodi di indispensabilità), 65.3, lettera c), e 65.3.1 dell'articolo 65 (periodi di non indispensabilità).

**Ritenuto inoltre che:**

- sia opportuno riformulare il testo dell'articolo 65, comma 65.3, al fine di semplificare la gestione amministrativa del regime delle unità essenziali ammesse al regime di reintegrazione dei costi, prevedendo, in particolare, che in caso di offerte nel MGP diverse da quelle richieste da Terna ai sensi del comma 65.2, l'utente del dispacciamento possa presentare offerte anche a prezzi inferiori al costo variabile riconosciuto, rischiando, tuttavia, di vedersi riconosciuti, ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63, ricavi superiori a quelli effettivamente realizzati e non, come nel testo previgente, costi variabili inferiori a quelli normalmente riconosciuti; la modifica consente di gestire senza particolari complessità le differenze tra i valori del costo variabile riconosciuti calcolato ai fini della formulazione delle offerte e i corrispondenti valori del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63;
- occorra introdurre una specifica disposizione volta a contenere la probabilità che, con riferimento alle quantità di una data unità in regime di reintegrazione per le quali non sia stato richiesto da Terna di presentare offerte pari a zero, l'utente del dispacciamento non abbia la possibilità di evitare uno dei due seguenti scenari:
  - qualora l'unità sia offerta nel MGP - anche soltanto per quantità corrispondenti al minimo tecnico - a prezzi non superiori al costo variabile riconosciuto, i margini primi ottenibili nei periodi rilevanti profittevoli siano strutturalmente insufficienti a garantire una copertura dei costi variabili riconosciuti anche alle quantità necessarie, nei periodi rilevanti non profittevoli, a rendere tecnicamente fattibili i programmi nei periodi rilevanti profittevoli;
  - qualora la medesima unità *non* venga offerta nel MGP a prezzi non superiori al costo variabile riconosciuto, i prezzi di mercato siano tali che, ai sensi del comma 65.3.1 dell'articolo 65, si assumano ricavi figurativi positivi ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63;
- la disposizione di cui al punto precedente sia prevista limitatamente alle unità in regime di reintegrazione localizzate in zone del mercato elettrico contraddistinte da dimensioni relativamente contenute (Sicilia e Sardegna), essendo le stesse quelle più esposte al rischio sopra descritto, e consista in un incremento figurativo del margine primo unitario relativo ai periodi rilevanti profittevoli da utilizzare per le finalità di cui al comma 65.3, lettera c), dell'articolo 65.

**Ritenuto altresì che:**

- l'utente del dispacciamento che dispone di un'unità essenziale alimentabile da più combustibili debba poter scegliere il mix quantitativo dei combustibili medesimi, senza dover gestire i rischi connessi a uno scostamento significativo tra la combinazione storica di consumi di combustibili relativa al periodo di osservazione

e la combinazione di consumi effettivamente adottata durante l'anno in cui l'unità è soggetta a uno dei regimi di essenzialità di cui agli articoli 64 e 65 della deliberazione n. 111/06; e che, conseguentemente, nel caso delle unità alimentate da più di un combustibile, sia opportuno che il criterio di calcolo del valore della componente a copertura del costo per il combustibile nell'ambito del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte sia modificato in modo tale che il citato valore sia determinato come media ponderata dei valori delle componenti per la copertura del costo per il combustibile relative a ciascuno dei combustibili che si intendono utilizzare nell'unità nel periodo rilevante (o nell'insieme dei periodi rilevanti) cui l'offerta si riferisce; e che si applichi, ai fini della ponderazione, l'energia elettrica producibile dati i rendimenti standard approvati in relazione ai combustibili dell'unità e i *consumi attesi* dei combustibili medesimi;

- nel caso di unità alimentate da più di un combustibile, la scelta di basare il criterio di calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, tra l'altro, sui consumi attesi dei diversi combustibili renda necessaria la pronta comunicazione dei citati consumi a Terna da parte dell'utente del dispacciamento; così da consentire alla stessa di verificare *ex post* la conformità del menzionato costo variabile riconosciuto determinato autonomamente dall'utente del dispacciamento in base alle disposizioni della deliberazione n. 111/06;
- sia opportuno fornire alcune precisazioni sui temi sollevati dagli utenti del dispacciamento in merito alla determinazione del valore della componente del costo variabile riconosciuto a copertura del costo per il combustibile, stabilendo, in particolare, che:
  - la quotazione rilevante nel caso di prodotti o noli di riferimento che presentano quotazioni in termini di valori compresi tra due importi sia la media aritmetica tra i suddetti importi;
  - nel caso in cui non siano disponibili una o più quotazioni giornaliere per il calcolo delle medie aritmetiche che rilevano per la valorizzazione della componente a copertura del costo per il combustibile, si utilizzino, in primo luogo, le restanti quotazioni disponibili e, in assenza della totalità delle quotazioni previste, le quotazioni giornaliere dell'ultimo arco temporale lunedì-giovedì con riferimento ai cui giorni è stata pubblicata almeno una quotazione giornaliera;
  - se la quotazione è giornaliera, il tasso di cambio rilevante sia quello del giorno cui si riferisce la quotazione medesima, mentre, se la quotazione è settimanale o pubblicata con frequenza inferiore, sia la media aritmetica dei tassi di cambio dei giorni dal lunedì al giovedì della settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante considerato;
  - la quotazione rilevante di ciascuno dei noli di riferimento di cui al comma 64.17.1 dell'articolo 64 (*South Africa Richards Bay – Spanish Med e US Mobile – Italy*) sia la quotazione che corrisponde al valore di volume di carico più prossimo a 70.000 tonnellate nel caso in cui il nolo di riferimento presenti contemporaneamente più quotazioni corrispondenti a diversi volumi di carico, mentre sia quella disponibile nell'ipotesi che sia pubblicato un unico importo in funzione del volume di carico;
  - sia possibile tenere conto, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto, del consumo da parte di una specifica unità essenziale di uno o più

combustibili diversi da quello (o quelli) oggetto di approvazione ai sensi del comma 64.31 dell'articolo 64 nell'anno solare cui si riferisce l'approvazione medesima, a condizione che, tuttavia, si determinino e siano approvati preventivamente, anche in corso d'anno, i rendimenti standard e i criteri di valorizzazione e prevedendo procedure differenziate a seconda che il consumo dipenda o meno da una scelta autonoma dell'utente del dispacciamento;

- l'olio combustibile STZ al quale si riferisce la disposizione di cui al comma 77.2, lettera f), dell'articolo 77 sia del tipo *0.5 pct*;
- salvo che non siano approvate dall'Autorità specifiche eccezioni debitamente motivate dall'utente del dispacciamento, non si possa tenere conto, né ai fini della formulazione delle offerte, né per la determinazione dei corrispettivi, della differenza tra il potere calorifico del combustibile effettivamente utilizzato per alimentare un'unità e quello implicito nel rendimento standard approvato dall'Autorità per quella unità e riferito alla medesima tipologia di combustibile; la ragione di ciò si fonda sulla considerazione che, essendo noto all'utente del dispacciamento il dato sul rendimento standard con congruo anticipo rispetto al momento del consumo, l'utente medesimo è nelle condizioni di adattare le strategie di approvvigionamento in funzione dello standard di rendimento; inoltre, occorre sottolineare che, prima dell'approvazione dei rendimenti standard da parte dell'Autorità, all'utente del dispacciamento interessato è riconosciuta espressamente la facoltà di richiedere che siano apportate delle modifiche agli standard comunicati da Terna, supportando la richiesta con elementi sufficienti, oggettivi e verificabili.

**Ritenuto altresì che:**

- sia necessario stabilire un'apposita procedura finalizzata a consentire a Enel di disporre dei dati e delle informazioni di cui al comma 64.29 dell'articolo 64 relativamente all'unità Augusta C1 dell'impianto essenziale di Augusta; e che, sino al completamento della citata procedura ed esclusivamente ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, siano applicati per l'unità essenziale Augusta C1 gli stessi valori standard dell'unità essenziale Augusta C3, approvati per l'anno 2011 dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 222/10.

**Ritenuto infine:**

- di precisare, con riferimento alle unità in regime ordinario, le componenti del costo variabile riconosciuto per le quali è previsto un aggiornamento dei valori ai fini della determinazione del corrispettivo che Terna riconosce ai sensi del comma 64.8 dell'articolo 64, aggiornamento rispetto ai corrispondenti valori delle componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte;
- di chiarire, con riferimento alle unità in regime di reintegrazione, che il riconoscimento di corrispettivi come acconto del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63, è basato sul costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della



formulazione delle offerte, previa verifica da parte di Terna della correttezza del valore comunicato dall'utente del dispacciamento

## **DELIBERA**

1. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nei termini di seguito indicati:
  - alla fine della lettera a) del comma 64.16.1 dell'articolo 64, è aggiunto il seguente periodo:

“nel caso in cui non siano disponibili una o più quotazioni giornaliere dell'arco temporale lunedì-giovedì considerato, per il calcolo della media di cui al comma 64.16, si applicano le quotazioni disponibili; nel caso in cui non siano disponibili tutte le quotazioni giornaliere previste, il calcolo della media di cui al comma 64.16 è effettuato con le quotazioni giornaliere dell'ultimo arco temporale lunedì-giovedì di una medesima settimana con riferimento al quale risulta disponibile almeno una quotazione giornaliera.”;
  - alla fine del comma 64.16.1 dell'articolo 64, è aggiunto il seguente capoverso:

“Se la quotazione di un certo prodotto di riferimento è espressa in termini di valori compresi tra due importi, la quotazione rilevante ai fini del calcolo di cui al comma 64.16 è pari alla media aritmetica tra i suddetti importi.”;
  - dopo il comma 64.16.1 dell'articolo 64, è aggiunto il seguente comma: “

64.16.2 Il tasso di cambio applicato per la conversione in euro di una quotazione espressa in altra valuta è:

    - a) quello del giorno cui si riferisce la citata quotazione se la medesima è quotidiana;
    - b) la media aritmetica dei valori giornalieri dei tassi di cambio nei giorni dal lunedì al giovedì della settimana precedente alla settimana che include il periodo rilevante considerato.”;
    - alla fine del comma 64.17.1 dell'articolo 64, è aggiunto il seguente capoverso:

“Nel caso in cui, per un determinato nolo di riferimento tra quelli elencati alle lettere precedenti, siano pubblicate più quotazioni corrispondenti a diversi volumi di carico con riferimento a un dato periodo (es. giorno), ai fini della citata valorizzazione si considera la quotazione che corrisponde al valore di volume di carico più prossimo a 70.000 tonnellate. Se, invece, è disponibile un'unica quotazione, si considera la quotazione disponibile.”;
    - il comma 64.23 dell'articolo 64 è riformulato come indicato di seguito: “

64.23 Se dai dati sui consumi attesi di combustibile di cui alla lettera a) del comma 64.33 risulta che, in un certo periodo rilevante, l'unità è alimentata da più di un combustibile, il valore della componente a copertura del costo per il combustibile nell'ambito del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte è determinata come media ponderata dei valori delle componenti per la copertura del costo per il combustibile relative al periodo rilevante considerato e ai combustibili dell'unità cui si riferiscono i citati dati sui consumi attesi, utilizzando, ai fini della ponderazione, l'energia elettrica producibile dati i rendimenti standard approvati dall'Autorità in

relazione ai combustibili dell'unità e i consumi attesi dei combustibili medesimi.”;

- dopo il comma 64.31 dell'articolo 64, sono aggiunti i seguenti commi: “
  - 64.32 Ai fini del calcolo dei valori dei costi variabili riconosciuti rilevanti per la formulazione delle offerte e per la determinazione dei corrispettivi, gli standard approvati dall'Autorità con riferimento a ciascuna unità sono costanti nell'anno cui si riferiscono, a prescindere dal potere calorifico del combustibile effettivamente utilizzato e salvo che eventuali modifiche degli stessi non siano approvate dall'Autorità.
  - 64.33 Entro dieci (10) giorni dalla fine della settimana che include almeno un periodo rilevante di indispensabilità con riferimento al quale l'utente del dispacciamento ha formulato offerte relative all'unità essenziale, il medesimo utente comunica a Terna:
    - a) per ciascuno dei combustibili con cui ha alimentato la medesima unità e per ogni periodo rilevante di indispensabilità, i consumi che l'utente si è atteso di consumare, a condizione che per quel combustibile sia stato precedentemente approvato dall'Autorità il rendimento standard riferito all'unità interessata;
    - b) il costo variabile riconosciuto che rileva ai fini della formulazione delle offerte dell'unità interessata con riferimento a ciascun periodo rilevante di indispensabilità.
  - 64.34 Terna segnala all'Autorità eventuali scostamenti significativi tra i consumi attesi di cui alla lettera a) del comma 64.33 e attinenti a quantità accettate e i consumi effettivi acquisiti ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, nonché eventuali anomalie nell'utilizzo dei combustibili rilevanti ai fini della formulazione delle offerte.
  - 64.35 Con riferimento al costo variabile riconosciuto di cui alla lettera b) del comma 64.33, Terna:
    - a) verifica che sia conforme alle disposizioni sulla determinazione del costo variabile riconosciuto che rileva ai fini della formulazione delle offerte;
    - b) acquisisce elementi dall'utente del dispacciamento interessato in merito a eventuali difformità significative riscontrate nel corso della verifica di cui alla lettera a);
    - c) qualora, nonostante gli elementi acquisiti ai sensi della lettera b), continui a ritenere significative le difformità di cui alla medesima lettera, le segnala all'Autorità.
  - 64.36 Eventuali differenze tra il costo variabile riconosciuto unitario rilevante ai fini della formulazione delle offerte e il corrispondente costo variabile riconosciuto unitario rilevante per la determinazione dei corrispettivi di cui ai commi 64.7 e 64.8 sono di norma riconducibili:
    - a) nel caso di unità alimentate da più di un combustibile, agli scostamenti tra i consumi attesi di cui alla lettera a) del comma 64.33 e i consumi effettivi acquisiti ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, scostamenti che determinano una modifica dei valori delle componenti a copertura dei costi per il combustibile e per i certificati verdi da rendere;

- b) all'aggiornamento del valore della componente a copertura degli oneri di dispacciamento di cui al comma 64.11, lettera b).
- 64.37 Ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto di una specifica unità essenziale, è possibile considerare uno o più combustibili diversi da quello (o da quelli) oggetto dell'approvazione di cui al comma 64.31, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate ai commi da 64.38 a 64.44.
- 64.38 Se, per ragioni che prescindono dalla sua volontà (es. obblighi normativi), un utente del dispacciamento è tenuto ad alimentare un'unità essenziale nella sua disponibilità, nell'anno solare cui si riferisce l'approvazione di cui al comma 64.31, con uno o più combustibili diversi da quello (o da quelli) oggetto dell'approvazione medesima, l'utente presenta a Terna un'apposita istanza, che contiene una descrizione dettagliata delle citate ragioni ed è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 64.39 Entro dieci (10) giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 64.38, Terna comunica le seguenti informazioni all'utente del dispacciamento, con riferimento all'unità interessata:
- a) l'ulteriore categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione, individuata in base alla combinazione tra la tecnologia dell'unità e il nuovo combustibile (o combustibili);
  - b) il rendimento standard specifico di unità, a condizione che sia congruo rispetto alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione di cui alla lettera a); il citato rendimento standard è calcolato utilizzando i dati consuntivi acquisiti da Terna ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08; i menzionati dati consuntivi sono relativi ad almeno uno degli ultimi due semestri solari che precedono la sopra menzionata istanza e rispetto al quale Terna dispone di dati completi; qualora non sia possibile determinare un rendimento standard specifico di unità che sia congruo rispetto alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione di cui alla lettera a), il rendimento standard relativo alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione di cui alla lettera a);
  - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica di cui al comma 64.17;
  - d) nel caso di unità termoelettrica a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati del tipo indicato al comma 64.15, la stima del fattore di carico.
- 64.40 Entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 64.39, l'utente del dispacciamento può esercitare le facoltà ed è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 64.30;
- 64.41 Entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle segnalazioni e delle richieste formulate dall'utente del dispacciamento esercitando le facoltà e adempiendo agli obblighi di cui al comma 64.40 e, comunque, non oltre

trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 64.39, Terna:

- a) presenta all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.39 per ciascuna unità e una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dagli utenti del dispacciamento ai sensi del comma 64.40;
- b) segnala all'Autorità i casi di violazione degli obblighi di cui al comma 64.40 e, con riferimento ai medesimi casi, propone all'Autorità una metodologia di valorizzazione per ciascuno di quei combustibili che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 e dei relativi costi della logistica internazionale e nazionale, nonché, se necessario, il prodotto/indice di riferimento per le unità alimentate a carbone tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16.

Le proposte di cui alle lettere precedenti devono essere approvate espressamente dall'Autorità.

64.42 L'eventuale approvazione di cui al comma 64.41 non causa alcuna modifica degli esiti del mercato elettrico che precedono l'approvazione medesima e, sino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione dell'approvazione di cui al comma 64.41, sono fatte salve le offerte presentate dall'utente del dispacciamento che non considerano il contenuto dell'approvazione medesima.

64.43 L'eventuale approvazione di cui al comma 64.41 costituisce la condizione per ridefinire i corrispettivi relativi ai periodi rilevanti dell'anno solare interessato successivi al trentesimo giorno che precede la ricezione da parte di Terna dell'istanza di cui al comma 64.38. L'istanza dell'utente del dispacciamento che rileva a questo fine è quella che include contestualmente e integralmente gli elementi oggettivi e verificabili successivamente ritenuti sufficienti dall'Autorità.

64.44 Se un utente del dispacciamento intende alimentare un'unità essenziale nella sua disponibilità, nell'anno solare cui si riferisce l'approvazione di cui al comma 64.31, con uno o più combustibili diversi da quello (o da quelli) oggetto dell'approvazione medesima, l'utente stesso può presentare a Terna un'apposita istanza, che deve contenere una relazione dettagliata:

- a) dalla quale si possa evincere, sulla base di elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, che il consumo del nuovo combustibile (o combustibili) sia in grado di determinare con elevata probabilità una contrazione del costo variabile riconosciuto dell'unità;
- b) accompagnata, con riferimento alle informazioni certe e definite ivi contenute, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Alla fattispecie descritta al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 64.39 a 64.43, estendendo di cinque (5) giorni i termini di cui ai commi da 64.39 a 64.41.”;

- il testo del comma 65.3 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:

“65.3 Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 65.2 e 65.3.5, le offerte di vendita, con riferimento a ciascuna delle unità di produzione di un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi, sono formulate nel mercato del giorno prima dall'utente del dispacciamento che dispone dell'impianto medesimo a un prezzo unitario non superiore al costo variabile riconosciuto; dette offerte, qualora accettate, sono valorizzate, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al comma 63.13, a:

- a) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione nei casi in cui detto prezzo sia non inferiore al costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta;
- b) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta con riferimento ai periodi rilevanti nei quali il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione sia inferiore al suddetto costo variabile riconosciuto e per le quantità diverse da quelle di cui alla lettera c);
- c) un valore compreso tra il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, con riferimento ai periodi rilevanti in cui il suddetto prezzo di valorizzazione sia inferiore al suddetto costo variabile riconosciuto e nei limiti delle quantità, diverse da quelle di cui al comma 65.2, strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente fattibile date le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla lettera a); detto valore è pari al maggior valore tra il prezzo di valorizzazione di cui sopra e il valore assunto dalla differenza tra il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta e il rapporto tra l'ammontare complessivo dei margini relativi alle quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla lettera a), al netto di quelle di cui al comma 65.2, e le suddette quantità strettamente necessarie; i suddetti margini sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla lettera a) con riferimento all'unità interessata, al netto di quelle di cui al comma 65.2, e la differenza tra il citato prezzo di valorizzazione e il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta; le quantità strettamente necessarie per rendere tecnicamente fattibile il programma sono determinate sulla base di parametri tipici dell'unità interessata individuati da Terna.”

- il comma 65.3.2 dell'articolo 65 è riformulato come di seguito indicato: “

65.3.2 L'utente del dispacciamento può presentare offerte sul mercato infragiornaliero che non sono richieste da Terna. Qualora siano accettate, le stesse sono valorizzate, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al comma 63.13:

- a) in caso di offerta di acquisto, al minore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato infragiornaliero nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione;

- b) in caso di offerta di vendita, al maggiore tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato infragiornaliero nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione.”;
- all'inizio del comma 65.3.3 dell'articolo 65, sono aggiunte le seguenti parole: “Salvo quanto previsto al comma 65.3.4 e 65.3.5,”;
  - dopo il comma 65.3.3 dell'articolo 65, sono aggiunti i seguenti commi: “
    - 65.3.4 L'utente del dispacciamento può presentare offerte di acquisto sul mercato del servizio di dispacciamento a un prezzo inferiore al costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte nei limiti delle quantità corrispondenti al minimo tecnico dell'unità produttiva.
    - 65.3.5 Con riferimento a una specifica unità essenziale nella propria disponibilità, l'utente medesimo può, con riferimento a quantità corrispondenti a prove che detto utente è tenuto a eseguire, presentare offerte di vendita sul mercato elettrico a un prezzo inferiore al costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte e ottenere che dette offerte, qualora accettate, siano valorizzate, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63 al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, a condizione che siano verificate le seguenti condizioni:
      - a) l'utente del dispacciamento è tenuto, per obblighi normativi, a effettuare con detta unità prove diverse da quelle richieste da Terna;
      - b) il medesimo utente comunica preventivamente a Terna l'esigenza di effettuare le prove di cui alla lettera a), esplicitando la natura e la fonte dell'obbligo, e concorda con la stessa il calendario delle menzionate prove, selezionando periodi rilevanti contraddistinti da un prezzo atteso di valorizzazione dell'energia elettrica elevato.
    - 65.3.6 Entro cinque (5) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento all'applicazione delle relative disposizioni nel 2011, e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno con riferimento all'applicazione delle relative disposizioni nell'anno seguente, Terna comunica agli utenti del dispacciamento interessati una proposta sui parametri tipici di ciascuna unità che occorrono per determinare le quantità strettamente necessarie per la fattibilità tecnica dei programmi di cui ai commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.1.
    - 65.3.7 Entro quindici (15) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 65.3.6, l'utente del dispacciamento può richiedere a Terna che siano apportate modifiche alla proposta sui parametri tipici di cui al comma 65.3.6.
    - 65.3.8 Entro dieci (10) giorni dal termine di cui al comma 65.3.7 e, comunque, non oltre trenta (30) giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 65.3.6, Terna presenta all'Autorità una proposta sui parametri tipici di cui al comma 65.3.6 che tenga conto, ove possibile, delle richieste di cui al comma 65.3.7. La citata proposta si intende approvata

se l’Autorità non si esprime entro quindici (15) giorni dalla ricezione della stessa.

65.3.9 Terna riconosce all’utente del dispacciamento, come acconto del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell’articolo 63, i corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3, a condizione che la verifica di conformità di cui al comma 64.35 abbia esito positivo.”;

- al comma 65.4, lettere a) e b), dell’articolo 65, le parole “i ricavi relativi alle vendite” sono sostituite dalle parole:  
“i proventi netti relativi alla compravendita”;
- al comma 65.4, lettera e), dell’articolo 65, le parole “riceve da Terna sotto forma dell’eventuale differenza positiva tra il costo variabile riconosciuto e il prezzo emerso nel mercato del giorno prima per le offerte in vendita accettate nella medesima zona in cui è localizzato l’impianto interessato” sono sostituite dalle parole:  
“riceve da Terna ai sensi dei commi 65.2 e 65.3.3, come acconto del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell’articolo 63”;
- le lettere da g) a i) del comma 65.4 dell’articolo 65 sono ridenominate come indicato di seguito: “
  - g) gli eventuali ricavi di cui al comma 65.3.1;
  - h) i ricavi derivanti dall’applicazione della componente di cui alla lettera e) del comma 64.11 dell’articolo 64 fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 65, comma 65.19, lettera b);
  - i) la quota parte di eventuali altri ricavi riconducibili all’impianto interessato diversi dai corrispettivi riconosciuti da Terna per gli sbilanciamenti positivi (maggiore energia elettrica immessa).”;
- dopo il comma 65.8 dell’articolo 65, è aggiunto il seguente comma: “
  - 65.8.1 Il valore della componente a copertura del costo di cui alla lettera a) del comma 64.11 dell’articolo 64 che rileva ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell’articolo 63 è calcolato, nel caso di unità alimentate da più di un combustibile e con riferimento a una specifico periodo rilevante, applicando i consumi effettivi acquisiti da Terna ai sensi dell’art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08; a questo fine, se i dati rilevanti sui consumi effettivi comunicati ai sensi della citata deliberazione presentano una granularità temporale inferiore alla granularità del periodo rilevante (es. giornaliera o settimanale), si ipotizza che il consumo effettivo dei combustibili sia stato distribuito nei periodi rilevanti dell’arco temporale cui si riferisce la comunicazione assumendo un rendimento costante.
  - 65.8.2 Per il calcolo del valore della componente a copertura del costo di cui alla lettera b) del comma 64.11 dell’articolo 64 che rileva ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell’articolo 63, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 64.18.1 e 64.18.2 dell’articolo 64.”;
- alla fine del comma 65.10 dell’articolo 65, sono aggiunte le seguenti parole:  
“Nel caso di unità alimentate da più di un combustibile e con riferimento a una specifico periodo rilevante, il valore attribuito ai certificati verdi di cui al comma 65.8, lettera c), è calcolato applicando i consumi effettivi acquisiti da Terna ai sensi dell’art. 8 della deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08.”;

- al comma 65.12 dell'articolo 65, dopo le parole “anche alle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi” si aggiungono le parole:  
“, con riferimento a tutti i periodi rilevanti”;
  - alla lettera a) del comma 65.12 dell'articolo 65, le parole “da 64.12 a 64.18, 64.20, da 64.23 a 64.25 e da 64.29 a 64.31” sono sostituite dalle seguenti parole:  
“da 64.11 a 64.18.2, 64.20, da 64.23 a 64.25, da 64.29 a 64.35 e da 64.37 a 64.44”;
  - il testo della lettera b) del comma 65.12 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:  
“i commi 64.19 e 64.21 esclusivamente ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, nonché per il riconoscimento da parte di Terna dei corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3, a titolo di acconto del corrispettivo di cui al comma 63.13 dell'articolo 63”;
  - alla lettera b) del comma 65bis.2 dell'articolo 65, dopo le parole “Tale importo” sono aggiunte le parole:  
“è determinato”;
  - alla lettera f) del comma 77.2 dell'articolo 77, dopo la parola “STZ” sono aggiunte le parole “(0.5 pct)”
  - dopo la lettera j) del comma 77.2 dell'articolo 77, è aggiunto la seguente lettera:  
“k) nel caso di unità localizzate nelle zone Sicilia e Sardegna, i margini richiamati al comma 65.3, lettera c), dell'articolo 65 e relativi ai periodi rilevanti di cui alla lettera a) del medesimo comma sono pari al prodotto tra le quantità accettate nei periodi rilevanti di cui alla medesima lettera a) del comma 65.3, al netto di quelle di cui al comma 65.2 dell'articolo 65, e la differenza tra:
    - k.1) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato l'impianto di produzione, incrementato del 5% (cinque per cento);
    - k.2) il costo variabile riconosciuto calcolato ai fini della formulazione dell'offerta.”;
2. che le disposizioni di cui al punto 1 del presente provvedimento:
    - a) non causano alcuna modifica degli esiti del mercato elettrico che precedono l'entrata in vigore del provvedimento stesso;
    - b) non si applicano alle offerte presentate entro il quindicesimo giorno (incluso) successivo all'entrata in vigore del provvedimento medesimo;
    - c) si applicano per il calcolo del costo variabile riconosciuto che rileva per la determinazione dei corrispettivi di cui agli articoli 64 e 65 della deliberazione n. 111/06 attinenti ai periodi rilevanti successivi all'1 gennaio 2011;
  3. che, entro cinque (5) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e con riferimento all'unità Augusta C1, Terna, basandosi sui dati a sua disposizione in relazione al semestre giugno-novembre dell'anno 2010, comunichi a Enel le informazioni di cui al comma 64.29 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06;
  4. che, entro cinque (5) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 3 e con riferimento all'unità Augusta C1, Enel adempia agli obblighi e, se ritiene, eserciti le facoltà di cui al comma 64.30 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06;
  5. che, entro cinque (5) giorni dalla ricezione delle segnalazioni e delle richieste formulate da Enel adempiendo agli obblighi ed esercitando le facoltà di cui al punto 4 e, comunque, non oltre quindici (15) giorni dall'invio della comunicazione di cui



- al punto 3, Terna, con riferimento all'unità Augusta C1, presenti all'Autorità le proposte e le eventuali segnalazioni di cui al comma 64.31 dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06; e che le citate proposte si intendano approvate se l'Autorità non si esprime entro dieci (10) giorni dalla ricezione delle stesse; e che Terna provveda a comunicare a Enel quanto approvato dall'Autorità;
6. che, sino alla notifica dell'approvazione di cui al punto 5 ed esclusivamente ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, siano applicati per l'unità essenziale Augusta C1 gli stessi valori standard dell'unità essenziale Augusta C3, approvati per l'anno 2011 dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 222/10 e riferiti ai seguenti parametri:
    - a) per ciascun combustibile, il rendimento standard di cui al comma 64.12, lettera a), dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06;
    - b) lo standard di emissione di cui al comma 64.19, lettera b), dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06;
    - c) la componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, di cui al comma 64.11, lettera g), dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06;
    - d) le componenti di cui ai commi 64.11, lettere e), f) ed h), e 64.12, lettera b), punto b.3), dell'articolo 64 della deliberazione n. 111/06;
  7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il presente provvedimento;
  8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la nuova versione della deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui al punto 1 del presente provvedimento.

1 febbraio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis